

AFC Torino S.p.A.

Polizza N° 0225.5104401.85

CIG Z9813F1C72

**COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AGLI
IMPIANTI E ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

Tra:	AFC TORINO S.p.A.
Partita I.V.A.:	07019070015
con sede in :	Corso Peschiera 193, 10141 Torino
e la Compagnia Assicuratrice:	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
Decorrenza della copertura :	Dalle ore 24.00 del 31/03/2015
Scadenza della copertura :	Alle ore 24.00 del 31/03/2017
Frazionamento :	Annuale
Scadenze annuali:	Ore 24:00 del 31 marzo di ogni anno
Tacito rinnovo:	NO

SEZIONE I DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

AMMINISTRAZIONE E/O ENTE

L'Ente pubblico, contraente assicurato.

APPARECCHIATURA ELETTRONICA

Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissioni e ricezione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; apparecchiature diagnostiche e di cura; attrezzature scientifiche con componenti elettronici; personal computer e mini elaboratori; macchine per ufficio elettriche ed elettroniche; registratori di cassa, macchine ed impianti di telecomunicazioni, di segnalazione e di allarme e qualsiasi altro bene mobile comprendente componenti elettronici, apparecchiature elettroniche portatili o mobili in genere, situate sia al coperto che all'aperto, ecc.) Siano essi in proprietà, locazione, uso, comodato o comunque nella disponibilità del Contraente.

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente definizione sono escluse le apparecchiature elettroniche appoggiate a contratti di "leasing" e di "noleggio" qualora già coperte da apposita assicurazione per i medesimi rischi.

ASSICURATO

L'Ente contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.

CONTRAENTE

L'Ente che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

DATI

Insieme di informazioni elaborabili a mezzo programmi.

FRANCHIGIA

L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato.

INDENNIZZO/INDENNITÀ

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO

L'intermediario iscritto al R.U.I. ai sensi del d.lgs. 209/2005, incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione cui è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione.

LIMITE DI INDENNIZZO

La somma massima dovuta dalla Società.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione.

PROGRAMMA

Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, utilizzate dall'Assicurato.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO

L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista sull'ammontare del danno quantificato a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico del Contraente.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ O COMPAGNIA

L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione.

SUPPORTI DATI

Qualsiasi materiale usato per memorizzare permanentemente informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche.

SEZIONE II
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha durata dalle ore 24 del 31/03/2015 e scadenza alle ore 24.00 del 31/03/2017. A tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

È comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

L'Ente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da Centrali di committenza (art. 1, comma 13, D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 s.m.i.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio, e pertanto il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze del Contraente e/o dell'Assicurato in relazione alle sue attività, sempreché le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La copertura ha effetto dalle ore 24 del 31/03/2015.

L'Amministrazione pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 60 giorni dalla data di emissione delle appendici, l'importo conteggiato nelle medesime.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le pubbliche amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti dal presente articolo.

ART. 3 BIS TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il CIG. – CIG nr. Z9813F1C72.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per iscritto.

ART. 5 DIMINUZIONI, ALIENAZIONI, CESSAZIONI

Nei casi di diminuzione dei valori per qualsiasi motivo (esclusa l'assicurazione presso altri Assicuratori), di diminuzione di rischio, di alienazione di beni o di cessazione di rischio o dell'attività, la Società rimborserà

la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative) come riportato all'articolo *SOMME ASSICURATE* e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 DANNI PRECEDENTI

Il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione e/o l'attività in genere del Contraente e dell'Assicurato.

ART. 7 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro, però, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

ART. 8 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società e il Contraente e/o l'Assicurato devono essere fatte, per il tramite dell'Intermediario, per iscritto, a mezzo di raccomandata A/R, raccomandata a mano, telefax o e-mail.

ART. 10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 11 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza sono esercitati dal dall'Amministrazione e dalla Società.

Spetta in particolare all'Amministrazione compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il terzo interessato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 12 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Amministrazione ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 13 GESTIONE DELLA POLIZZA

All'Intermediario assicurativo incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione è affidata la stesura e la gestione del presente contratto.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell'Amministrazione dall'Intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall'Amministrazione all'Intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall'Intermediario, in nome e per conto dell'Assicurato, all'Assicuratore si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato all'Intermediario si intenderà come fatta all'Assicuratore.

Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all'Intermediario a spese dell'Assicuratore.

L'attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell'Amministrazione; il compenso dell'Intermediario per lo svolgimento dell'incarico affidatogli sarà posto a carico delle Compagnie di assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete distributiva.

L'opera dell'Intermediario sarà remunerata dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura dell' 8 % del premio imponibile.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

ART. 14 INTERAZIONE DI CLAUSOLE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Le condizioni di cui al presente capitolato speciale di polizza derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione della polizza emessa dalla Società, comprese le condizioni generali di assicurazione, sempre che le prime risultino più favorevoli nei confronti dell'Amministrazione.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Non potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di polizza che risultino in contrasto con quanto disciplinato dal presente capitolato.

Ciò premesso, si conviene che, in caso di dubbio, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

ART. 15 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 C.P.C., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove la Contraente ha sede legale.

Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 s.m.i. le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

ART. 16 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

ART. 17 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione) NON OPERANTE

L'assicurazione è divisa per quote tra le Società di seguito indicate:

.....///..... % delegataria;

.....///..... % coassicuratrice;

.....///..... % coassicuratrice.

In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, a condizione che l'Intermediario abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con la delegataria.

Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 17 bis ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori.

Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore è specificata nel contratto.

Nell'eventualità in cui il contratto sia stipulato tra il Contraente e Sindacati dei Lloyd's of London si precisa quanto segue.


Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore.

Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale.

Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la

quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

L'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana Lloyd's. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.



SEZIONE III

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 18 DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno o le perdite o ridurre al minimo ogni interruzione o intralcio all'attività. Le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) fare denuncia di ciascun sinistro entro 15 giorni lavorativi da quando l'Ufficio preposto ne sia venuto a conoscenza. La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società, per il tramite dell'Intermediario e conterrà l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'evento, nonché la descrizione circostanziata delle cause che lo determinarono.

Il Contraente deve altresì:

- c) sporgere denuncia alle Autorità qualora sia previsto dalla legge;
- d) conservare, fatta eccezione per le merci deperibili, le tracce ed i residui del sinistro per il tempo strettamente necessario per effettuare la perizia senza avere, per questo, diritto ad un'indennità alcuna. Il Contraente può comunque iniziare immediatamente la riparazione o il ripristino anche prima della comunicazione di cui al presente articolo, punto b);
- e) presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro, con indicazione del loro valore e della perdita subita;
- f) tenere a disposizione della Società e dei periti registri, libri, conti, fatture e qualsiasi altro documento nonché a fornire a sue spese alla Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, e qualsiasi altro chiarimento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e di periti per le loro indagini e verifiche.

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui.

ART. 19 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO E DELLE PERDITE

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno e/o delle perdite, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 20 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare del danno e/o delle perdite è concordato tra le parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale ove ha sede l'Amministrazione

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito sono ripartite a metà.

ART. 21 MANDATO DEI PERITI - OPERAZIONI PERITALI - INDENNIZZO SEPARATO

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che potevano aver aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
 - d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretate dai periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, (rimanendo) impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Si conviene tra le parti che, su richiesta dell'Amministrazione, sarà applicato, per ciascuna partita, indennizzo separato, come se, ai soli fini dell'indennizzo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo, i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

ART. 22 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. Nel caso in cui ad esercitare tale diritto fosse la Società, questa entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza. La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto

della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

ART. 23 ASSICURAZIONE PARZIALE

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo *AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI VALORI ASSICURATI*, se dalle stime fatte a termini di polizza risulta che il valore effettivo dei beni eccedeva al momento del sinistro le somme assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

La presente regola non si applica in caso di assicurazione dei beni a primo rischio assoluto.

ART. 24 ANTICIPI D'INDENNIZZO

Su richiesta dell'Amministrazione (presentata almeno 60 giorni dopo la denuncia del sinistro), la Società anticiperà - entro i 30 giorni successivi - un importo pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, calcolato sulla base di stime preliminari effettuate dalle parti o dai loro periti incaricati, sempreché il valore del danno presumibile non sia inferiore a € 5.000,00 e con il limite massimo di anticipo indennizzo di € 50.000,00 per ogni sinistro.

ART. 25 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società si obbliga a rilasciare all'Amministrazione che ne faccia richiesta, entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta stessa, un tabulato (preferibilmente in formato excel) con la situazione di tutti i sinistri denunciati nell'anno in corso.

Tale tabulato deve comprendere:

- ✓ gli elementi identificativi del sinistro;
- ✓ l'ammontare per ogni sinistro della somma totalmente liquidata;
- ✓ l'ammontare per ogni sinistro della somma parzialmente liquidata e della residua somma riservata;
- ✓ l'ammontare per ogni sinistro della somma riservata e non ancora liquidata;
- ✓ l'indicazione dei senza seguito.

La Società è obbligata a tale adempimento sino alla liquidazione dell'ultimo sinistro a proprio carico.

ART. 27 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla definizione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.

ART. 28 ONORARI PERITI


La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla *SEZIONE V SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO*, le spese e/o gli onorari di competenza di periti, ingegneri, architetti, consulenti o società di revisione che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito o società di revisione.

ART. 29 VICINANZE PERICOLOSE E ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio, sempreché le stesse si verificano per fatto altrui o comunque al di fuori degli immobili assicurati.

ART. 30 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di rivalsa che possa competerle ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei soggetti di cui il Contraente e/o l'Assicurato deve rispondere, degli amministratori, dei dipendenti e di tutti coloro che partecipino all'attività dell'Amministrazione stessa, soggetti controllati, collegati e/o consociati, a condizione che il Contraente stesso non eserciti esso stesso l'azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile.



SEZIONE IV
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA

ART. 31 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

I beni assicurati sono impianti, apparecchiature e componenti elettroniche di proprietà dell'Amministrazione o di proprietà di terzi e a essa in locazione, comodato, uso:

- a) posti all'interno delle sedi dell'Amministrazione o altre sedi utilizzate dalla stessa;
- b) ovunque posti se destinati, per la loro natura, a un impiego mobile, ovvero installati su veicoli di proprietà o in uso o locazione all'Amministrazione;
- c) posti, per la loro destinazione d'uso, all'aperto.

ART. 32 SOMME ASSICURATE

La Società assicura nella forma a valore intero i beni indicati alla **SEZIONE SOMME ASSICURATE COSTITUZIONE DEL PREMIO** salvo ove diversamente previsto.

Tali beni possono anche trovarsi e, in tal caso devono intendersi assicurati, presso terzi, comprese fiere, mostre e simili eventi, o per temporanee esigenze di riparazione, restauro o manutenzione, in qualunque località d'Italia, fino a un massimo di € 50.000,00 per sinistro.

ART. 33 IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio della Unione Europea, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. La Compagnia indennizza i danni agli impianti ed agli apparecchi ad impiego mobile assicurati alle partite richiamate in polizza ed a loro eventuali antenne, causati da furto, purché il veicolo sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

ART. 34 DANNI INDENNIZZABILI

Previa deduzione dello scoperto e/o della franchigia eventualmente previsti e indicati alla **SEZIONE V SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO**, la Società indennizza tutti i **DANNI MATERIALI** subiti e, più precisamente:

- 1) **DANNI DIRETTI** verificatisi per effetto diretto di taluno degli eventi garantiti, e i
- 2) **DANNI CONSEQUENZIALI** ai beni di cui al precedente articolo **SOMME ASSICURATE**, verificatisi in conseguenza di un qualunque evento non espressamente escluso dal successivo articolo **ESCLUSIONI**.

A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono compresi i danni causati da:

- ✓ incuria, imperizia, negligenza, errata manipolazione dell'operatore;
- ✓ scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, atti dolosi di dipendenti o di terzi;

- ✓ mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo o automatismo, di regolazione di segnalazione o di condizionamento dell'aria;
- ✓ furto e rapina;
- ✓ ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
- ✓ caduta, urto, collisione o eventi similari;
- ✓ variazioni di corrente elettrica, deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico, effetti di elettricità statica;
- ✓ incendio o spegnimento dello stesso, fulmine ed esplosione, caduta aerei, di oggetti caduti da essi o di corpi volanti in genere, superamento del muro del suono;
- ✓ bufera, uragano, tempesta, gelo, ghiaccio, eventi atmosferici in genere, grandine, allagamento, inondazione, terremoto, crollo, collasso strutturale, valanghe e eruzioni vulcaniche.

La Società indennizza inoltre le perdite delle cose assicurate dovute a furto o rapina e i danneggiamenti causati alle cose stesse per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

Sono inoltre compresi i guasti causati dall'attività delle Autorità, dell'Amministrazione o di terzi, così come quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre il danno.

L'assicurazione prestata con la presente polizza è operante anche se l'evento è causato o agevolato da colpa grave degli amministratori, dolo e/o colpa grave dei dipendenti e di tutti coloro che partecipino all'attività dell'Assicurato o di cui l'Assicurato debba rispondere. La presente estensione non comporta onere di premio per il Contraente.

ART. 35 MAGGIORI COSTI

Sono compresi, in eccedenza ai restanti risarcimenti dovuti ai sensi del presente contratto, i maggiori costi, sostenuti a seguito del verificarsi degli eventi di cui all'articolo *DANNI INDENNIZZABILI*, per l'interruzione totale o parziale di funzionamento dei beni assicurati, che abbia richiesto:

- ✓ l'utilizzo di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- ✓ l'applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- ✓ prestazioni di servizi da terzi;
- ✓ spese supplementari per lavoro straordinario, notturno e festivo;
- ✓ trasporti aerei e ad alta velocità.

La Società non risponde di maggiori costi dovuti a :

- ✓ limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità
- ✓ eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- ✓ modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato
- ✓ deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e cioè, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato.

Il periodo d'indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'impianto, dell'apparecchiatura e/o del supporto danneggiato, ma comunque non oltre il periodo di dodici mesi.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale.

ART. 36 SUPPORTI E RICOSTITUZIONE DEI DATI

La Società indennizza, fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla *SEZIONE V SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO*, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione e ricostituzione dei dati e dei programmi contenuti nei supporti dati, fissi o mobili, danneggiati, distrutti o sottratti.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite o alterazioni di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione. **L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale.**

ART. 37 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Sono comprese, in eccedenza ai restanti risarcimenti dovuti ai sensi del presente contratto, le spese sostenute dal Contraente – fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla *SEZIONE V SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO* – per demolire, rimuovere e trasportare sino al più vicino e idoneo scarico, o quello indicato dalle competenti Autorità, i residui del sinistro. Sono altresì compresi i costi sostenuti per il trattamento e lo smaltimento dei residui. **L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale.**

ART. 38 SPESE DI RIMOZIONE E COLLOCAMENTO

Sono comprese, in eccedenza ai restanti risarcimenti dovuti ai sensi del presente contratto, le spese sostenute dal Contraente – fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla *SEZIONE V SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO* – per rimuovere, collocare in altri locali e ricollocare nella propria sede i beni garantiti. **L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale.**

ART. 39 CONDUTTORI ESTERNI

La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate – compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili, che l'Amministrazione debba sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni – fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla *SEZIONE V SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO*. **L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale.**

ART. 40 PROGRAMMI STANDARD

Se i programmi standard subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per il riacquisto di programmi identici a

quelli danneggiati, fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla **SEZIONE V SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO**. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale.

ART. 41 DANNI DA FURTO

Si precisa che la garanzia furto è operativa in presenza di qualsiasi mezzo di chiusura, compatibilmente con la natura e/o la destinazione del singolo bene.

Per i beni a impiego mobile o installati su veicoli, relativamente ai danni conseguenti a furto, sono esclusi gli eventi verificatisi nei casi in cui il veicolo che li contiene non sia chiuso a chiave.

ART. 42 DETERMINAZIONE DEL DANNO – LIMITAZIONI DI GARANZIA

La copertura assicurativa è prestata a valore intero, salvo ove diversamente precisato.

Si conviene tra le parti che la presente polizza non interviene per la parte di danno risarcibile (pur se con eventuali franchigie e/o scoperti) da eventuali altre coperture assicurative stipulate dall'Amministrazione a tutela del medesimo bene.

Sono operanti gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo indicati alla **SEZIONE V SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO**. Qualora sulla stessa partita e per la stessa garanzia coesistano più franchigie, o franchigia e scoperto, o scoperti diversi, l'indennizzo avverrà previa detrazione della sola franchigia più elevata, o, se operante, del solo scoperto maggiore, fermo restando il limite d'indennizzo eventualmente previsto.

L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato come segue:

- ✓ per i danni di cui al precedente articolo **DANNI INDENNIZZABILI**:
in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro. In caso di danno non riparabile (intendendosi per tale un danno le cui spese di riparazione eguagliano o superino il valore a nuovo del bene danneggiato), il risarcimento sarà calcolato stimando il valore a nuovo che aveva al momento del sinistro il bene danneggiato e detraendo il valore ricavabile dai residui dello stesso. Per i beni di età non superiore a 5 anni, in ogni caso, l'ammontare del danno risarcibile è calcolato senza tener conto del degrado d'uso;
- ✓ In caso di danno totale:
 - per i beni reperibili sul mercato ovvero per quelli la cui produzione non sia cessata al momento del sinistro, o siano ancora disponibili i relativi pezzi di ricambio, e in ogni caso per i beni di età non superiore a 5 anni, la spesa per rimpiazzare a nuovo il bene perduto, ovvero quella necessaria per la sua sostituzione con altro nuovo di uguali prestazioni;
 - negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.
- ✓ per i danni di cui agli artt. 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40: le spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicati.

In caso di danno, l'I.V.A. relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'I.V.A. stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia, a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella dovuta all'erario in forza dell'art. 17 del DPR 633/1972 s.m.i.

In tal caso alla somma assicurata per ciascun Ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

ART. 43 AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI VALORI ASSICURATI

Per i beni assicurati a valore intero, il Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza corrispondono al valore della totalità degli enti di sua proprietà o di sua disponibilità al momento dell'effetto del contratto, il cui elenco è a disposizione della Società presso la sede dell'Amministrazione.

Limitatamente a tali beni, la Società si impegna a ritenere garantito un ulteriore capitale fino a un massimo del 20%, per cui il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile troverà applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento del sinistro, il valore così maggiorato.

I capitali relativi ai beni assicurati sono indicati in via preventiva e saranno soggetti a regolazione attiva o passiva al termine di ogni annualità assicurativa, per gli importi che risulteranno in aumento o in diminuzione.

L'Amministrazione si impegna a comunicare, nei 90 giorni successivi al termine di ogni annualità assicurativa, il valore totale dei beni in proprietà e disponibilità verificatisi nell'anno trascorso, che costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa.

L'Amministrazione e la Società s'impegnano a corrispondere il conguaglio premio o il rimborso, che sarà calcolato applicando convenzionalmente, sugli scostamenti di valore, il 50% del tasso di polizza.

Nella medesima appendice di regolazione si procederà a corrispondere, altresì, la differenza (attiva o passiva) tra il premio versato all'inizio del periodo assicurativo e il premio che si sarebbe dovuto versare, qualora gli aumenti o le diminuzioni dei beni fossero stati noti alla Società all'inizio del periodo assicurativo, applicando, sugli scostamenti di valore, l'intero tasso di polizza.

Eventuali scostamenti eccedenti la limitazione del 20%, dovranno essere oggetto di specifica pattuizione.

Il pagamento del conguaglio o del rimborso dovrà avvenire entro 60 giorni dall'emissione dell'atto relativo, rimanendo diversamente sospesa la validità di questa condizione particolare, che riprenderà vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo in ogni caso il diritto della Società al premio.

ART. 44 MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre all'Amministrazione una proposta di liquidazione entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti e a corrispondere il relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della proposta.

Le spese di cui all'articolo *ONORARI PERITI* saranno liquidate dalla Società direttamente al professionista incaricato dall'Amministrazione. Eventuali eccezioni, riserve o rifiuti di garanzia, o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare del risarcimento richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società al Contraente entro i 30 giorni di cui al primo comma, e in ogni caso dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

ART. 45 COSTITUZIONE DEL PREMIO

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando i tassi (per mille) di premio convenuti - che rimangono costanti per tutta la durata del presente contratto - e riportati alla *SEZIONE VI SOMME ASSICURATE COSTITUZIONE DEL PREMIO*, per i valori indicati al perfezionamento della polizza ovvero, per le

annualità successive, aggiornati nei termini di cui all'articolo *AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI VALORI ASSICURATI*.

ART. 46 ESCLUSIONI

Fermo restando il principio contrattuale per cui tutto ciò che non è espressamente escluso e/o delimitato rientra nell'operatività della garanzia, la Società in ogni caso non risarcisce i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, salvo che il Contraente e/o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che il Contraente e/o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) di inquinamento e contaminazione;
- d) da usura, logorio, corrosione, deperimento direttamente connessi all'uso del bene, ossidazione, corrosione, umidità, incrostazione;
- e) per i quali deve rispondere il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;
- f) per l'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio delle cose assicurate;
- g) per montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione;
- h) attribuibili a difetti noti all'Amministrazione all'atto della stipulazione della polizza;
- i) per smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario;
- j) a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate;
- k) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; di natura estetica, che non siano connessi con danni indennizzabili;
- l) la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall'Amministrazione;
- m) dovuti da virus informatici;
- n) causati ad apparecchiature ultra decennali
- o) causati da difetti di costruzione o del materiale, errori di progettazione e di montaggio.

Relativamente all'articolo *MAGGIORI COSTI*, sono esclusi quelli dovuti a:

- p) modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- q) ricostruzione di programmi generalmente reperibili sul mercato, per i quali la Società corrisponderà il solo costo di riacquisto;
- r) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di Governo o di altra Autorità;
- s) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- t) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio.

SEZIONE V
SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO

Si precisa che, in ordine alle garanzie sottoelencate, operano i seguenti scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Qualora sulla stessa partita e per la stessa garanzia coesistano più franchigie o franchigia e scoperto o scoperti diversi, l'indennizzo avverrà previa detrazione di un'unica franchigia, quella più elevata, o, se operante, dello scoperto maggiore, fermo restando il limite di indennizzo eventualmente previsto.

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO
BENI IN SEDE FISSA	---	€ 250,00	---
BENI A IMPIEGO MOBILE	25% con il minimo di €250,00	---	---
BENI ALL'APERTO	Scoperto 25% con il minimo di €250,00	---	--
ONORARI DEI PERITI	---	---	€ 50.000,00
MAGGIORI COSTI	---	2 giorni	€ 1.000,00/giorno con il limite di 30 giorni
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	---	---	€ 50.000,00
SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO	---	---	€ 25.000,00
CONDUTTORI ESTERNI	---	---	€ 10.000,00

SUPPORTI E RICOSTITUZIONE DEI DATI	10% con il minimo €250,00	---	€ 50.000,00
PROGRAMMI STANDARD	10% con il minimo €250,00	---	€ 10.000,00
SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO, ATTI DOLOSI DI DIPENDENTI O DI TERZI	25% Con il minimo €250,00	---	80% somme assicurate (eventi sociopolitici) ----- 50% somme assicurate (terrorismo)
TERREMOTO, INONDAZIONI ALLUVIONI, ALLAGAMENTI, CROLLO, COLLASSO STRUTTURALE, VALANGHE ED ERUZIONI VULCANICHE	Scoperto 20% con il minimo di € 5.000,00	---	50% somme assicurate

SEZIONE VI
COSTITUZIONE DEL PREMIO

Partite	Somme assicurate	Tasso lordo pro mille	Premio lordo annuo
Beni elettronici in sede fissa	€ 125.000,00 *	5	€ 625,00
Beni elettronici a impiego mobile	€ ---	-	-
Beni elettronici all'aperto	€ 475.000,00 **	22	€ 10.450,00
TOTALE			€ 11.075,00

* Di cui

€ 100.000,00 per beni acquistati dal 31/12/2009 al 31/12/2014

€ 25.000,00 per beni acquistati ante 31/12/2009 e valorizzati al 25% del valore di acquisto (pari a € 100.000,00).

** Di cui

€ 400.000,00 per beni acquistati dal 31/12/2009 al 31/12/2014

€ 75.000,00 per beni acquistati ante 31/12/2009 e valorizzati al 25% del valore di acquisto (pari a € 300.000,00).


Torino, 31 marzo 2015

IL CONTRAENTE
 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Divisione la Fondiaria
 Agente Generale
 

 La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno 31/03/2015 in TORINO

Formano parte integrante della polizza n. 22 fogli dattiloscritti.

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di Euro 11.075,00 è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi 31/03/2015.

L'agente /Esattore


ENTE: AFC TORINO S.p.A.**CIG Z9813F1C72 Agenzia Torino Centro 0225 Polizza n. 02255104401.85**
Appendice n. 000000 Decorrenza 31/03/2015 Differimento incasso 60gg (da Capitolato)
Delegataria UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**OGGETTO: Tracciabilità dei flussi finanziari. Comunicazione degli estremi conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010.**

Agenzia TORINO CENTRO 0225 email: comunicazioni@pec.gaglia.it
Il sottoscritto **Livio GAGLIA**, nato a **Torino**, Provincia di **Torino**, il **25/08/1951**, in qualità di
Agente Generale Procuratore di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Divisione La Fondiaria,
dell'Agenzia Generale **TORINO CENTRO (0225)**, corso **Tassoni 25**, **10143 TORINO**,
C.F. GGLLVI51M25L219J - P.I. 05342180014

DICHIARA

Di ottemperare alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 " Piano straordinario contro le mafie, e successive modifiche, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", con particolare riferimento all'art. 3 della citata legge, ed a tale fine comunica gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato

- denominazione banca: **INTESA SANPAOLO S.p.A.**
- Sede: **Piazza Carlo Emanuele II 13/a TORINO (TO)**
- numero di conto **100000002017** - codice IBAN: **IT98I0306901036100000002017**
- Intestazione **Gaglia Livio Agente Generale UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

Dati anagrafici della persona delegata ad operare sul medesimo conto:

Nome Fiorenza	Cognome Bracco	C.F. BRCFNZ53L70L219I
nato il 30/07/1953	a Torino provincia To	carica Procuratore
Nome Stefano	Cognome Gaglia	C.F. GGLSFN81M02L219U
nato il 02/08/1981	a Torino provincia To	carica Procuratore
Nome Silvestro	Cognome Pietrafesa	C.F. PTRSVS59P16L219Z
nato il 16/09/1959	a Torino provincia To	carica Subagente

Torino, 29 gennaio 2015

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Divisione la Fondiaria
Agente Generale**PER RICEVUTA**

ENTE: AFC TORINO S.p.A.**CIG Z9813F1C72 Agenzia Torino Centro 0225 Polizza n. 02255104401.85**
Appendice n. 000000 Decorrenza 31/03/2015 Differimento incasso 60gg (da Capitolato)
Delegataria UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**OGGETTO: Tracciabilità dei flussi finanziari. Comunicazione degli estremi conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010.**

Agenzia TORINO CENTRO 0225 email: comunicazioni@pec.gaglia.it
Il sottoscritto Livio GAGLIA, nato a Torino, Provincia di Torino, il 25/08/1951, in qualità di
Agente Generale Procuratore di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Divisione La Fondiaria,
dell'Agenzia Generale TORINO CENTRO (0225), corso Tassoni 25, 10143 TORINO,
C.F. GGLLVI51M25L219J - P.I. 05342180014

DICHIARA

Di ottemperare alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 " Piano straordinario contro le mafie, e successive modifiche, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", con particolare riferimento all'art. 3 della citata legge, ed a tale fine comunica gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato

- denominazione banca: **INTESA SANPAOLO S.p.A.**
- Sede: **Piazza Carlo Emanuele II 13/a TORINO (TO)**
- numero di conto **100000002017** - codice IBAN: **IT98I0306901036100000002017**
- Intestazione **Gaglia Livio Agente Generale UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

Dati anagrafici della persona delegata ad operare sul medesimo conto:

Nome Fiorenza	Cognome Bracco	C.F. BRCFNZ53L70L219I
nato il 30/07/1953	a Torino provincia To	carica Procuratore
Nome Stefano	Cognome Gaglia	C.F. GGLSFN81M02L219U
nato il 02/08/1981	a Torino provincia To	carica Procuratore
Nome Silvestro	Cognome Pietrafesa	C.F. PTRSVS59P16L219Z
nato il 16/09/1959	a Torino provincia To	carica Subagente

Torino, 29 gennaio 2015

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Divisione la Fondiaria
Agente Generale**PER RICEVUTA****AFC Torino S.p.A.**
P. IVA 0701907001
Sede Legale e Amministrativa
C.so Peschiera, 193 10141 TORINO

